



FEDERCHIMICA  
ASSOBIOTEC

Associazione nazionale per lo sviluppo  
delle biotecnologie

**Proposta di legge: MOR ed altri: "Disposizioni per la promozione  
delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative  
mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e  
all'occupazione e misure di semplificazione"**

**(A.C. 1239)**

**Memoria Federchimica-Assobiotec**

**Camera dei deputati**

**X Commissione Attività Produttive**

**Audizione del 30 marzo 2021**





FEDERCHIMICA  
ASSOBIOTEC

Associazione nazionale per lo sviluppo  
delle biotecnologie

**Federchimica-Assobiotec**, Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie, è una realtà che rappresenta circa 130 imprese e parchi tecnologici e scientifici operanti in Italia nei diversi settori di applicazione del biotech: salute, agricoltura, ambiente e processi industriali.

Costituita nel 1986 all'interno di Federchimica, Assobiotec fa parte di Confindustria ed è socio fondatore di EuropaBio, l'Associazione Europea delle Bioindustrie e di ICBA, l'International Council of Biotechnology Association. In Italia è socio fondatore, attraverso Federchimica, del Cluster Nazionale delle Scienze della Vita ALISEI e del Cluster Nazionale della Chimica verde SPRING. Partecipa costantemente ed attivamente ai lavori dei Cluster Blue Growth e del Cluster Agrifood Nazionale CLAN.

L'Associazione riunisce realtà diverse – per dimensione e settore di attività – che trovano una forte coesione nella vocazione alla ricerca e all'innovazione in tutto il ciclo dello sviluppo di prodotto, dal bancone di laboratorio fino alla produzione, naturalmente basati sull'uso della tecnologia biotech. La Biotecnologia è ormai universalmente riconosciuta come tecnologia abilitante per tutti i Paesi industrializzati ed è considerata una leva strategica di sviluppo in tutti i campi industriali ed una risposta concreta ad esigenze sempre più urgenti a livello di salute pubblica, rispetto dell'ambiente, agricoltura e alimentazione. Nell'ambito delle attività biotech delle imprese dedicate alla R&S biotech a capitale italiano, l'incidenza degli investimenti in R&S sul fatturato si attesta stabilmente su valori superiori al 20%, con punte fin oltre al 70% per le micro imprese.



## PREMESSA

La biotecnologia è ormai universalmente riconosciuta come tecnologia abilitante per tutti i Paesi industrializzati ed è considerata una leva strategica di sviluppo in tutti i campi industriali ed una risposta concreta ad esigenze sempre più urgenti a livello di salute pubblica, rispetto dell'ambiente, agricoltura e alimentazione; l'esperienza della pandemia da Covid-19, con la ricerca sui vaccini, ne è l'ultima testimonianza.

Si consideri al riguardo che, secondo le analisi dell'OCSE<sup>1</sup>, le biotecnologie nel 2030 avranno un peso enorme nell'economia mondiale. Saranno biotech l'80% dei prodotti farmaceutici, il 50% dei prodotti agricoli e il 35% dei prodotti chimici e industriali, incidendo complessivamente per il 2,7% del PIL globale. Il settore biotech è per sua stessa natura votato alla ricerca, sviluppo ed innovazione.

Gli investimenti in R&S (*intra-muros*) sostenuti dal comparto *biotech* costituiscono il 3,4% degli investimenti in R&S sostenuti dall'intero sistema produttivo nazionale, pur rappresentando le imprese *biotech* solo lo 0,02% del totale delle imprese italiane.

Sugli oltre 13 mila addetti biotech in Italia, circa il 34% è impiegato in attività di R&S<sup>2</sup>. Gli investimenti complessivi in R&S delle imprese del settore ammontano a 2,3 miliardi di euro.

Rispetto alle attività manifatturiere, l'incidenza degli investimenti in R&S sul fatturato per le attività *biotech* è notevolmente superiore: di 4 volte per le aziende biotech in genere; di 9 volte per le imprese dedicate alla R&S biotech; di ben 20 volte per le imprese dedicate alla R&S biotech a capitale italiano. Per alcune micro imprese il rapporto d'incidenza degli investimenti in R&S sul fatturato tocca punte fin oltre al 70%.

Stante la naturale propensione all'innovazione, il settore *biotech* è un naturale bacino di *Startup* e PMI innovative.

Per dare un'idea di tale concetto, si consideri che le *Startup* innovative attive nel settore del *biotech* rappresentavano nel 2019 oltre il 20% del totale delle imprese *biotech* nazionali<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Fonte: "The Bioeconomy to 2030: designing a policy agenda", OECD(2009).

<sup>2</sup> Fonte: BioItaly Report 2020, Centro Studi Assobiotech – ENEA.

<sup>3</sup> Fonte: BioItaly Report 2020, Centro Studi Assobiotech – ENEA.



## CONSIDERAZIONI GENERALI

Per le ragioni che precedono si saluta con estremo favore ed interesse il disegno di legge in oggetto, sintomo dell'importanza che anche il nostro legislatore sta riservando alle imprese innovative, nell'ottica di una nuova politica economica votata al progresso e all'innovazione.

Si osserva al riguardo che soltanto nel 2012 con la conversione in legge del c.d. Decreto Crescita nel dicembre 2012 (cfr. art. 25, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, conv. dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), il nostro ordinamento giuridico ha formalizzato per la prima volta il ruolo chiave delle *Startup* innovative come fattore trainante della competitività e dell'economia nazionale.

Questa nuova *policy* dell'Italia è stata confermata a marzo 2015, con la conversione in Legge del c.d. Investment Compact (cfr. art. 4, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, conv. dalla legge 24 marzo 2015, n. 33) e l'introduzione del riconoscimento dello *status* di PMI innovativa, che ha determinato l'allargamento delle agevolazioni già rivolte alle *Startup* anche alle piccole e medie imprese che operano nel campo dell'innovazione.

Il presente disegno di legge si pone all'interno di questo contesto, con l'obiettivo – condiviso dalla scrivente Assobiotec – di migliorare ulteriormente l'attuale quadro normativo di riferimento e di creare un ambiente ancora più dinamico ed ospitale per le imprese innovative italiane.

## ANALISI DELLE SPECIFICHE DISPOSIZIONI

Entrando nell'esame dei singoli articoli di cui si compone il provvedimento di legge in oggetto, si formulano le seguenti proposte di auspicabile miglioramento delle disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 4.

### **I. Articolo 3 “*Incentivi fiscali per lo sviluppo di start-up innovative e di PMI innovative*”**

Il disposto in commento persegue l'apprezzabile finalità di fornire un ecosistema di incentivi fiscali per lo sviluppo delle imprese innovative, che si affianca all'articolo antecedente dedicato agli incentivi fiscali per la nascita delle medesime imprese.

Per rafforzare ulteriormente tale disposto si reputa particolarmente opportuno introdurre una previsione in grado di incentivare e stimolare l'attitudine delle



imprese innovative alla R&S&I, rafforzando l'agevolazione fiscale del credito d'imposta.

Il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo e innovazione, disciplinato dall'art. 1, comma 198 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (l. di bilancio 2020), rappresenta la principale misura fiscale prevista dal nostro ordinamento per sostenere gli investimenti delle imprese nell'innovazione, vero motore propulsivo dell'economia e dell'occupazione di un Paese, stante l'esistenza di una relazione diretta e positiva tra investimenti in R&S e crescita del Paese.

Con specifico riguardo alle Startup e PMI innovative l'istituto in esame potrebbe essere rafforzato sotto due profili diversi.

In primo luogo, sarebbe opportuno prevedere una maggiorazione dell'efficacia agevolativa del credito d'imposta per le imprese innovative, innalzando tanto le aliquote quanto l'importo massimo di fruizione del credito.

Attualmente, infatti, nella legislazione di favore per le imprese innovative non v'è una norma che riconosce (ed agevola) lo *status* di imprese votate per loro stessa natura alla ricerca, sviluppo ed innovazione.

Si propone pertanto un incremento delle aliquote di agevolazione dall'attuale 20% per la R&S e 10% per l'innovazione e 15% per l'innovazione *green* e digitale, rispettivamente, al 40%, 20% e 30%. Parimenti, si propone un incremento dell'importo massimo di fruizione del credito dall'attuale soglia di 4 milioni di Euro per la R&S e di 2 milioni di Euro per l'innovazione, rispettivamente a quella di 8 milioni e 4 milioni di Euro.

#### **(I.1) Proposta di modifica dell'articolo 3:**

All'articolo 1, comma 203, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è inserito il seguente ultimo periodo: «*Per le imprese rientranti nella definizione di Start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento della relativa base di calcolo nel limite massimo di 8 milioni di euro, per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200; in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo nel limite massimo di 4 milioni di euro, per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201; ed infine, in misura pari al 30 per cento della relativa base di calcolo nel limite massimo di 4 milioni di euro, per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di*



FEDERCHIMICA  
ASSOBIOTEC

Associazione nazionale per lo sviluppo  
delle biotecnologie

*prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 ».*

In secondo luogo, va rilevato che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione (art. 1, co. 204, l. bilancio 2020).

Senonché, tale aspetto costituisce un limite strutturale alla concreta fruizione del credito d'imposta per le imprese innovative.

Invero, l'utilizzo del credito mediante compensazione presuppone la titolarità da parte dell'impresa interessata di debiti tributari e contributivi in grado di essere assolti mediante il credito d'imposta maturato.

Chiaramente, tale possibilità risulta preclusa per quelle imprese, come le Startup e le PMI innovative che, producendo bassi volumi di fatturato, hanno corrispondentemente un esiguo debito tributario da poter portare in compensazione con il credito d'imposta R&S&I.

Per il superamento di tale problematica si propone di introdurre la facoltà di "monetizzare" il credito d'imposta prevedendo il rimborso diretto del medesimo da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Lo strumento viene mutuato dalla normativa sui rimborsi dei crediti fiscali di cui all'articolo 38, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Si rammenta al riguardo che, nell'ordinamento giuridico tributario, il citato articolo 38 ha una portata generale in materia di rimborso di somme dovute al contribuente, riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all'adempimento dell'obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è tutto o in parte indebito.

### **(I.2) Proposta di modifica normativa dell'articolo 3:**

All'articolo 1, comma 204, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il primo periodo è inserito il seguente: *«In luogo dell'utilizzo in compensazione di cui al precedente periodo, le imprese rientranti nella definizione di Start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, possono optare per il rimborso diretto del credito d'imposta che viene erogato dall'Agenzia delle entrate*



*secondo la procedura di cui all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».*

## **(II) Articolo 4 “Fondo per la promozione degli investimenti in start-up innovative”**

La promozione delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative passa senz'altro dalla introduzione di forme di incentivi agli investimenti, come previsto dall'articolo in commento.

Nell'attuale offerta a favore delle imprese Innovative e degli operatori finanziari, già ora ben strutturata con i fondi “attivi” quali ad esempio CDP Venture Capital, Fondazione Enea Tech e Invitalia, potrebbe prevedersi la costituzione di un fondo nazionale di investimento passivo (c.d. *Fondo Match*) in grado di rafforzare il capitale a disposizione delle imprese innovative (*Start-up* e PMI Innovative) con modalità snella e di accrescere la propensione all'investimento in esse da parte del capitale privato funzionando come strumento di *derisking*.

Il meccanismo ipotizzato si strutturerebbe nei termini che seguono:

- creazione presso le strutture finanziarie che afferiscono al MEF e al MISE (Cassa Depositi e Prestiti, Medio Credito Centrale, Invitalia) di un elenco di soggetti finanziari accreditati (fra SGR, Banche, Business Angels, Operatori di Venture Capital e Private Equity, Holding di Investimento, etc.);
- accesso al *Fondo Match* a richiesta dei soggetti finanziati, fino a concorrenza del finanziamento ricevuto e con un massimo di 2 ml di Euro in modalità cc.dd. *pari passu*, a condizione che il soggetto finanziatore rientri nell'elenco di cui più sopra senza ulteriori passaggi burocratici.

I vantaggi derivanti da un meccanismo così semplice e snello sarebbero plurimi:

- *in primis*, l'automatismo del co-investimento acquisito dalla *Startup/PMI* innovativa;
- in secondo luogo, l'obiettivo parziale *derisking* dell'investimento del qualificato soggetto finanziatore che interviene per primo, che potrà quindi incentivare gli investimenti dei privati;
- infine, dal lato del finanziamento pubblico, il vantaggio di non dover creare una nuova struttura e/o una nuova istruttoria per l'erogazione del capitale, potendo giovare di quanto già fatto dal soggetto privato erogatore del primo finanziamento.





**(II) Proposta di modifica normativa dell'articolo 4:**

- 1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il "Fondo speciale per la promozione e lo sviluppo delle imprese innovative" con una dotazione annua di trecento milioni di euro.*
- 2. Gli interventi del fondo hanno per oggetto il finanziamento dei programmi di investimento per la nascita e il consolidamento delle imprese rientranti nella definizione di Start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, mediante interventi finalizzati a facilitare la partecipazione di investitori qualificati nel capitale di rischio delle menzionate imprese.*
- 3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono adottate le disposizioni attuative necessarie, ivi incluse le condizioni di ammissibilità e le modalità di gestione degli interventi, l'individuazione del soggetto gestore, nonché i criteri per l'accreditamento degli intermediari finanziari.*

\* \* \*

Nel ringraziare per l'occasione offerta, Assobiotec resta a disposizione per illustrare ogni approfondimento e chiarimento che si reputa opportuno.